



STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Sezione provinciale di Bologna ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione provinciale di Bologna ODV”**, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Della stessa viene data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

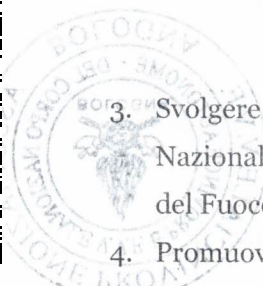
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. Svolgere attività di informazione, formazione, addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile, di protezione civile a favore dei cittadini, enti pubblici, privati e associazioni;
2. Svolgere ogni forma di assistenza morale, socioassistenziale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richieda l'opera, promuovendo tutte le iniziative a tali scopi necessarie;

- 
3. Svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni ed accordi con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, secondo le forme ed i modi indicati dal dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, della Difesa Civile;
 4. Promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza, di solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre associazioni aventi scopi affini e tutti coloro che si identificano in questi ideali
 5. Tenere vivi tra i Soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni dei Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica delle tradizioni, usi e costumi, l'eroismo dei caduti in servizio nell'adempimento del dovere;
 6. Valorizzare la memoria storica del Corpo Nazionale attraverso la raccolta di ogni materiale e la divulgazione dello stesso.

Più in generale l'Associazione può costituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione e gemellaggio, con altre associazioni ed enti pubblici e privati a livello internazionale, nazionale e territoriale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Non possono essere svolte altresì attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

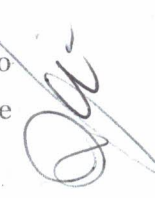
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dall' Organo amministrativo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

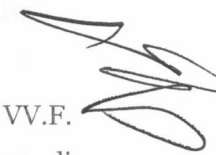
Art. 3 – Rappresentanza

In occasione di manifestazioni o celebrazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia a livello centrale che periferico, nonché di altre Istituzioni, l'Associazione attuerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare in rappresentanza dell'Associazione.



Art. 4 – Stendardo

Lo Stendardo dell'Associazione avrà la forma della bandiera in uso presso il Corpo Nazionale VV.F. e dovrà essere utilizzato in rappresentanza con la presenza di tre soci, in occasione di manifestazioni o situazioni che lo richiedono. In tali occasioni è opportuno indossare l'abito sociale.



Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) rimborsi da convenzioni;
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le quote sociali non sono rimborsabili a nessun titolo.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o per migliorare la dotazione degli strumenti didattici dell'Associazione o altri acquisti deliberati dall' Organo amministrativo.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Il bilancio consuntivo deve essere portato a conoscenza dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione in assemblea.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e le eventuali norme regolamentari.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri e sono tutti eleggibili secondo le modalità del presente statuto e delle eventuali norme regolamentari. Tutti i soci hanno diritto di voto attivo e passivo.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione comunica l'iscrizione del socio all'albo Nazionale che provvederà alla consegna al socio della tessera dell'Associazione.

Art. 7 – Categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

1. Soci effettivi.

Sono considerati soci effettivi

- a. il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti richiesti.
- b. gli ex Vigili Volontari Ausiliari ed ex Vigili Volontari Discontinui e tutti coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- c. Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque ruolo.

2. Soci d'onore.

Questa qualifica è attribuita previo consenso degli interessati su proposta dell'Organo amministrativo e ratifica dell'assemblea dei soci ai seguenti:

- a. personale del Corpo Nazionale VV.F. in servizio e fuori servizio decorato di medaglia d'oro o argento al valore civile o parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerita nei riguardi dell'Associazione.
 - b. ai familiari dei caduti per causa di servizio.
3. Soci benemeriti.

Questa qualifica è attribuita previo consenso degli interessati su proposta dell'Organo amministrativo e ratifica dell'assemblea ai soci fondatori dell'Associazione e coloro che hanno dato un determinante e sostanziale contributo allo sviluppo dell'Associazione, anche se non appartenenti al Corpo Nazionale dei VV.F.

4. Soci sostenitori.

Sono considerati soci sostenitori coloro che fanno domanda di iscrizione e versano la quota sociale. Sono ammessi a fare parte di questa categoria tutti coloro che si identificano nelle finalità dell'Associazione.

Possono altresì essere individuati dei collaboratori simpatizzanti, la cui opera è a titolo gratuito, che non hanno diritto di voto di elettorato attivo e passivo ma che possano costituire motivo di prestigio per l'Associazione oltre ai soci d'onore e i soci benemeriti.

Art. 8 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dall' Organo amministrativo su domanda dell'interessato. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta tramite posta ordinaria o elettronica da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione dell'Organo amministrativo è comunicata all'interessato per iscritto per posta ordinaria o elettronica entro 30 giorni. In caso di rigetto occorre specificare le motivazioni.

L'Organo amministrativo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato, presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno la cui entità è stabilita dall'assemblea dei soci;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta tramite posta ordinaria all'Associazione.

L'Organo amministrativo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte dell'Organo amministrativo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dall'Organo amministrativo che è tenuto a comunicarlo al socio in forma scritta entro trenta giorni dalla decisione.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dall'Organo amministrativo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In caso di esclusione, il socio perde il diritto all'uso della tessera e del distintivo e l'obbligo di restituire i medesimi all'Associazione.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

A carico dei Soci e dei Dirigenti dell'Associazione che contravvengono alle finalità e alle norme dello statuto e regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. Richiamo semplice

- b. Censura, sospensione per comportamenti che producano danni all'Associazione
- c. Espulsione per gravi infrazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione

I provvedimenti di richiamo semplice e censura sono adottati dal Presidente nonché dall'Organo amministrativo per il solo Presidente.

Tutti gli altri provvedimenti vengono adottati dall'Organo amministrativo, mentre per il Presidente e i componenti dell'Organo amministrativo, sono adottati dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i provvedimenti devono essere comunicati in forma scritta agli interessati entro trenta giorni dalla loro delibera.

Art. 11 - Ricorsi

Avverso l'adozione di provvedimento di richiamo, censura o sospensione adottato dal Presidente, il Socio può presentare ricorso all'Organo amministrativo inviandolo in forma scritta al Segretario entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, il Socio può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Avverso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del Presidente o dei componenti dell'Organo amministrativo, si può fare ricorso al Collegio Nazionale che però non ha potere decisionale.

Tale procedura deve essere effettuata per iscritto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 12 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- partecipare alle votazioni dell'assemblea;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte all'Organo amministrativo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali;
- ricevere la tessera dell'Associazione.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari e cooperare al suo potenziamento morale e materiale.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Art. 14 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo amministrativo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni nonché gli associati minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 15–Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri dell'Organo amministrativo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo amministrativo eletto dai presenti.

Art. 16 – Quorum costitutivi dell'Assemblea

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 17 – Quorum deliberativi dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 18 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- approva l'ammontare della quota associativa annuale ed eventuali altri contributi da parte dei soci o altre persone;
- approva la programmazione dell'anno successivo;
- esame delle questioni sollevate dai richiedenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte dell'Organo amministrativo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- ratifica eventuali provvedimenti di urgenza;
- istruisce i ricorsi di competenza;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dall' Organo amministrativo;
- Nomina e revoca i rappresentanti del Consiglio regionale;

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 29.

Art. 19 – L'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a nove, tutti eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo amministrativo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte dell'Organo amministrativo esclusivamente gli associati.

L'Organo amministrativo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo amministrativo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa l'Organo amministrativo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Organo amministrativo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo amministrativo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo amministrativo.

I componenti dell'Organo amministrativo decadono dalla carica:

- a. quando perdono la qualifica di soci
- b. quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. L'Organo amministrativo, preso atto della decadenza, deve darne comunicazione scritta all'interessato entro 10 giorni.
- c. Per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti dell'Organo amministrativo. Tale provvedimento è oggetto di verifica assembleare.

Art. 20 – Competenze dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea avvalendosi, eventualmente, di specifici collaboratori che provvede a nominare per l'attuazione di specifiche attività;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- Può delegare il Presidente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Convocazione, quorum costitutivi e voto dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L'Organo amministrativo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Alle riunioni possono essere inviati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni o altre persone utili a chiarire le problematiche in questione oltre al referente del Comando Provinciale VV.F.

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall' Organo amministrativo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo amministrativo, le presiede e coordina, in concerto con il Segretario, l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo amministrativo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo amministrativo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo amministrativo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione dell'Organo amministrativo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e privati, rilasciandone liberatorie quietanziate.

È autorizzato ad operare con banche e uffici postali, ha facoltà di aprire ed estinguere conti correnti bancari o online, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente alla gestione dell'Associazione.

Il Presidente ha firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo amministrativo.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Art. 23 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto tra i componenti dell'Organo amministrativo ed assume le funzioni del Presidente nei casi indicati in precedenza.

Art. 24 - Il collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e tra loro viene nominato il componente che può partecipare alle riunioni dell'Organo amministrativo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non Soci, purché abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- b. agisce su propria iniziativa o su richiesta dell'Organo amministrativo o su segnalazione di un socio;
- c. riferisce annualmente con relazione scritta all'Organo amministrativo la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione che viene verbalizzata;
- d. l'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Nei casi previsti dalla Legge, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato l'organo di controllo, anche monocratico, a cui affidare le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore

Art. 25 – Il collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è Organo di garanzia Statutaria, Regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri il compito di:

- a. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri, all'Organo amministrativo e se richiesto tra i Soci, attinenti alla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari;
- b. emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c. dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e l'Organo amministrativo e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni, i Probiviri redigono apposito lodo e/o verbale.

I componenti del Collegio dei Probiviri, tutti eletti dall'Assemblea, possono essere scelti anche tra i non Soci, purché abbiano adeguata esperienza nelle materie giuridiche.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha anche il compito di mantenere i contatti con l'Organo amministrativo.

Art. 26 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria, cura la contabilità dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo, collabora con l'Organo amministrativo in ogni decisione di carattere finanziario, segue e controlla i conti correnti intestati all'Associazione.

Art. 27 – Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo amministrativo e delle assemblee che trascrive in appositi registri.

Collabora con il Presidente e con l'Organo amministrativo a tutte le attività dell'Associazione, cura le iscrizioni dei soci e il loro tesseramento e ne tiene aggiornato l'elenco.

Tiene i contatti con gli organi regionali e nazionali dell'Associazione, con gli Enti, i privati e le altre figure che hanno rapporti con l'Associazione.

Art. 28 – Presidente onorario

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto dell'Organo Amministrativo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 29 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 31 - Norme di funzionamento

Eventuali norme di funzionamento predisposte dall'Organo amministrativo tramite redazione di apposito regolamento e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di comunicazione ai soci o affissione nella sede dell'Associazione.

Art. 32 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie si elegge il Foro competente di Bologna.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario

Marco Parisini



Il Presidente

Dott. Ing. Luciano Zappoli



r_emirol. Giunla - Prot. 14/11/2022.1154474.E



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
Registrato il 10/11/2022 Serie 3 al N 2878

Pagato € 0,00

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Gino Galliano

